

Da maggio l'invio delle fatture

Obbligo di trasmissione telematica di documenti e liquidazioni ogni tre mesi

Sarà a **maggio 2017** la **prima scadenza** relativa alla **trasmissione telematica delle fatture** di vendita e di acquisto nonché delle liquidazioni Iva. L'articolo 4 del DL 193 /2016 introduce questo nuovo adempimento, assai invasivo per le aziende e professionisti, ancorché comporti la cancellazione di altri adempimenti (spesometro, intra acquisti, black list). L'obbligo riguarda sia le fatture emesse che quelle di acquisto **registrate nel corso di ciascun trimestre**.

I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono : i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione.

Le modalità di invio dei dati saranno stabilite con provvedimento dell'agenzia delle Entrate. L'auspicio è che i dati da trasmettere all'Agenzia siano coincidenti con le registrazioni nei registri Iva affinché i contribuenti obbligati possano trasmettere il file delle registrazioni. In base agli elementi indicati nel comma 2, articolo 4 del DL un dato che manca nei registri Iva è la tipologia dell'operazione che potrebbe tradursi anche in acquisto o vendita e il numero delle fatture di acquisto in quanto l'articolo 25 del decreto Iva richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito.

Viene anche richiesta la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, sempre con cadenza trimestrale. L'Agenzia metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Ma ci potranno essere delle legittime difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi; inoltre dall'elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l'ammontare della Iva detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

La trasmissione delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali), deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresi i dati dell'ultimo trimestre da trasmettere entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Sono esonerati dalla comunicazione della liquidazione Iva, ma non quella delle fatture emesse e di acquisto registrate, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva come coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti ovvero le associazioni che applicano la legge 398/1991.

Pesanti le sanzioni: per l'omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura con un massimo di 25mila euro e non si applica la disposizione sul cumulo giuridico. Invece per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è fissata da 5mila a 50mila euro.

Modesti i crediti di imposta concessi a ristoro dei maggiori oneri che i contribuenti incontrano per l'adeguamento tecnologico al fine di osservare i nuovi adempimenti. Per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 50mila euro spetta un credito di imposta di 100 euro una tantum da utilizzare nel 2018; ai commercianti al minuto che optano dal 1° gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi (Dlgs 127/2015) spetta un credito di imposta di 50 euro.

Uno slittamento al 1° aprile 2017 viene previsto in ordine all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di servizio mediante distributori automatici. Per la grande distribuzione resta valida la precedente opzione fino al 31 dicembre 2017 ma questi ultimi non accedono al regime premiale previsto.

Saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell'interscambio (articolo 1 del Dlgs n. 127/2015) e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni

Gli effetti. Dopo l'introduzione del nuovo meccanismo di monitoraggio

Obblighi black list, stop dal 2017

A fronte del nuovo obbligo di **comunicazione periodica** delle fatture e delle liquidazioni Iva sono stati soppressi alcuni adempimenti.

Dal 2017 viene eliminato l'obbligo di invio dello **spesometro** in quanto l'articolo 21 del Decreto legge 78/2010 che lo prevedeva viene integralmente sostituito con il nuovo adempimento della comunicazione periodica delle fatture emesse e ricevute. Nel prossimo mese di aprile 2017, per l'ultima volta, sarà trasmesso lo spesometro relativo al 2016.

Inoltre, come previsto dal comma 4, articolo 4, Dl 193/2016, sono soppressi la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono le attività di locazione o noleggio di cui all'articolo 7, comma 12, Dpr 605/1973. Inoltre, viene meno l'obbligo di invio del **modello Intra 2** relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. In merito alla soppressione dell'obbligo di invio del modello Intra acquisti, si fa notare che vi sono soggetti che, pur non essendo obbligati ad effettuare le registrazioni ai fini dell'Iva e alla conseguente liquidazione periodica, sono invece tenuti ad osservare adempimenti intracomunitari; si citano al riguardo gli enti non commerciali, i contribuenti forfetari e gli agricoltori in regime di esonero i quali diventano soggetti passivi quando acquistano beni intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro. Si tratta quindi di soggetti che non dovranno comunicare le operazioni registrate e le liquidazioni periodiche non essendo tenuti a tali adempimenti, ma che invece, devono presentare il modello Intra acquisti. La norma non contempla questa fattispecie, ma sarebbe inverosimile che l'adempimento rimanesse in vigore per delle categorie di soggetti insignificanti sotto il profilo degli adempimenti Iva.

Viene poi prevista l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione alle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi black list**. Tale soppressione, tuttavia, non è immediata; infatti, il successivo comma 5 prevede l'applicazione delle predette disposizioni alle comunicazioni "relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017". Dunque, per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 sarà ancora necessario verificare dove è localizzata la controparte e, eventualmente, effettuare la comunicazione annuale, qualora l'ammontare annuo delle operazioni abbia superato l'importo di 10.000 euro.

Si segnala, infine, la variazione del termine di presentazione della dichiarazione Iva: per l'anno 2017 e seguenti la dichiarazione annuale potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile mentre resta confermato il termine del 28 febbraio 2017 per il periodo di imposta 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni
Alessandra Caputo